

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI E DELLA TUTELA AMBIENTALE DA ABBANDONO DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	30/09/2020	Prima emissione ASUGI	SSD PPAL Unità Gestionale SGSA	RSPP	DL

REGOLAMENTO

INDICE

ART.1 - SCOPO E FINALITÀ	3
ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART.3 - ACRONIMI	4
ART.4 - RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART.5 - DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO	6
ART.6 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE	8
ART.10 - SANZIONI	10
ART.11 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI	11
ART.12 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ABBANDONO DI MOZZICONI	12
ART.13 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO	12
ART.14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART.15 - PROVENTI DELLE SANZIONI.....	13
ART.16 - RUOLO DEGLI OPERATORI NELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ATTIVITÀ PROATTIVA	13
ART.17 - NORME FINALI E TRANSITORIE	14
ART.18 - ARCHIVIAZIONE	14
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	14

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il fumo di tabacco è ancora la prima causa prevenibile di morte e di malattia e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche nel nostro Paese e la normativa vigente (art. 51 della Legge 16/1/2003, n 3, e s.m.i.), che prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico o di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio 2003 e alla mozione del Comitato Nazionale di Bioetica del 27 settembre 2019, si inserisce in questa visione strategica.

Va poi tenuto presente che la presenza del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro costituisce a tutti gli effetti un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, e come tale deve essere trattato secondo le disposizioni del Titolo IX, Capo II, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Va considerato infine, il problema dell'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo che deturpano e inquinano l'ambiente.

ART.1 - SCOPO E FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole, le responsabilità e le modalità di applicazione della vigente normativa che impone il divieto di fumo nei luoghi pubblici al fine di:

- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, riducendo l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale ed attivando un percorso comunicativo virtuoso;
- proteggere dall'esposizione al fumo le persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, ecc.);
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita;
- garantire la sicurezza eliminando potenziali inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- garantire e mantenere la salubrità dell'aria nei locali aziendali;
- garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto;
- ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendo la scelta di smettere di fumare ed offrendo percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione;

Al fine del raggiungimento degli scopi prefissati, il presente regolamento

- disciplina il divieto di fumare negli ambienti chiusi, nei luoghi aperti e nelle immediate pertinenze degli edifici aziendali, anche se non di proprietà;
- individua i locali e le aree per fumatori (Punti Blu) presso i quali è consentito fumare;

REGOLAMENTO

- vieta altresì l'uso di dispositivi alternativi (sigaretta elettronica);
- definisce il processo sanzionatorio in applicazione della L. 689/81 e s.m.i.;
- destina i proventi delle sanzioni amministrative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, ASUGI utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nei confronti di tutti coloro i quali svolgano, a qualsiasi titolo, attività nei locali dell'Azienda.

È rivolto altresì agli utenti ed a tutti gli altri soggetti che frequentano gli edifici e gli spazi dell'Azienda. Per il personale aziendale il presente regolamento assume il valore di disposizione ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e del Codice di Comportamento aziendale.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi di ASUGI affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza di ASUGI.

ART.3 - ACRONIMI

Gli acronimi utilizzati nel presente regolamento sono:

ASUGI: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

SS PPGA: Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale (area Isontina)

SSD PPAL: Servizio Prevenzione Protezione Ambienti di Lavoro (area Giuliana)

UG SGSA: Unità Gestionale Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

UPG: Ufficiale di polizia giudiziaria

ART.4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifica al sistema penale";
- Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

REGOLAMENTO

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”;
- Art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003, “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo 16 dicembre 2004 “Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Art. 1 – comma 189 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 – “Testo unico per la sicurezza sul lavoro” e s.m.i.;
- Codice etico e di comportamento aziendale;
- Interpello n. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro;
- Interpello N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche;
- Ordinanza del Ministero della Salute 26 giugno 2013 “Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche”;
- D.L. 12.09.2013, n. 104 convertito dalla L. 08.11.2013, n. 128 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;
- Sentenza n. 3030 dd. 15.12.2014 T.A.R. Lombardia – Milano;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
- Art. 24 del D.to L.gs 12 gennaio 2016, n. 6 (integrazione dell’art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”);
- Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2016. “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016 (..)”;
- Mozione contro il tabagismo del Comitato Nazionale di Bioetica del 27 settembre 2019;

ART.5 - DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO

E' vietato fumare nei locali e spazi chiusi dell'Azienda e in tutte le rispettive pertinenze esterne, con l'unica eccezione dei luoghi in cui ciò è consentito (punti blu). Il divieto riguarda le sigarette tradizionali a combustione e tutte le tipologie di sigaretta elettronica. Il divieto è articolato come segue:

a) Luoghi nei quali la norma impone il divieto di fumo e in cui si applica la sanzione amministrativa e, per i dipendenti, anche la sanzione disciplinare:

- nei locali e spazi chiusi dell'Azienda, siano essi di proprietà della stessa o meno (es. in affitto, comodato d'uso od altra fattispecie), utilizzati per tutte le attività, anche se privi di postazioni fisse di lavoro (art. 51, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
- negli autoveicoli di servizio di proprietà dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) - (art. 1 della Legge 11 novembre 1975, n. 584);
- nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia-ostetricia, neonatologia e pediatria. Tutte le aree in cui è previsto l'accesso di minori (ad esempio sedi distrettuali con servizi per minori) sono assimilate alle aree pediatriche e pertanto nelle stesse si applicano le medesime sanzioni (art. 51, comma 1 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
- nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione (aree didattiche universitarie ai sensi dell' art. 51, comma 1 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3);

È inoltre vietato, pena le medesime sanzioni, l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione (aree didattiche universitarie ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128).

b) Luoghi nei quali l'amministrazione ha deciso di estendere il divieto, ai sensi dell'art. 3, comma d) del DPCM 14/12/1995 (resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti) e nei quali si applica soltanto la sanzione disciplinare per i dipendenti:

- È vietato fumare in tutti gli spazi esterni di pertinenza degli edifici dell'Azienda, in particolar modo dove il fumo possa essere convogliato nei locali aziendali o che possa comportare l'esposizione a fumo passivo di soggetti diversi dai fumatori, che utilizzino tali spazi in quanto deputati od utilizzati a specifico scopo (a titolo di esempio: tettoie, giardini, cortili interni, balconi, terrazzi, scale antiincendio e, in modo particolare, tutti i percorsi obbligati come i marciapiedi e le aree prospicienti agli ingressi, sia dal lato interno che da quello esterno).
- È vietato l'utilizzo della sigaretta elettronica sia negli spazi chiusi che nelle pertinenze esterne delle strutture aziendali (la sanzione amministrativa si applica solamente nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Vedi punto a).

REGOLAMENTO

c) Disposizioni emanate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i e del Codice Comportamentale applicabili al solo personale dipendente e, come obbligo contrattuale, anche dal personale delle ditte esterne:

- Il regolamento sul divieto di fumo costituisce disposizione del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- Il Codice Comportamentale prevede l'esplicito divieto di fumare nelle sedi aziendali, fatta eccezione per le sole aree in cui ciò è consentito. Per la sigaretta elettronica si applicano le medesime regole previste per la sigaretta tradizionale.

d) Disposizioni in tema ambientale:

- È vietato abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi di proprietà aziendale (art. 232 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 40 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015).

e) Luoghi nei quali è consentito fumare:

- Al generale divieto di fumare fanno eccezione i locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, definiti Punti Blu. Tali locali devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria, regolarmente funzionanti e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
- È consentito fumare negli spazi esterni aperti di pertinenza degli edifici dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto al punto a), nei quali non si verifichi la possibilità di convogliamento del fumo nei locali aziendali o una possibile esposizione a fumo passivo di soggetti diversi dai fumatori, in ogni caso non in prossimità degli accessi agli edifici stessi. Fermi restando i principi indicati ai punti precedenti del presente articolo, l'Azienda si riserva di individuare eventuali specifiche aree pertinenziali nelle quali sia permesso il fumo, anch'esse denominate Punti Blu. Nelle Strutture Aziendali nelle quali siano presenti Punti Blu è fatto divieto di fumo in ogni altro luogo. La localizzazione aggiornata dei Punti Blu viene pubblicata tramite circolare a firma del Datore di Lavoro.
- Il personale dipendente che non potesse astenersi dal fumare è tenuto ad utilizzare i Punti Blu.

I dipendenti che intendano fruire di una pausa dal servizio per recarsi ai Punti Blu sono tenuti al rispetto delle relative regolamentazioni in vigore (CCNL – Codice Comportamentale, ecc.).

L'utilizzo dei Punti Blu deve comunque avvenire nel rispetto dei diritti dei pazienti, in relazione ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo, compreso il "fumo di terza mano" come quello che impregna i vestiti, come dimostrato dalle più recenti evidenze scientifiche.

L'individuazione dei Punti Blu o la modifica di quelli esistenti viene determinata dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA, conformemente alle norme di legge e in accordo con le linee di indirizzo stabilite dal Datore di Lavoro o suo delegato, di iniziativa

propria o su richiesta delle strutture interessate, e adeguatamente pubblicizzata. Si precisa che la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo ma solamente una facoltà in capo al Datore di Lavoro.

ART.6 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo avviata dall'Azienda è vietata, in tutti bar ed esercizi ubicati all'interno dell'Azienda, la vendita di tabacchi, sigarette e sigarette elettroniche.

ART.7- COMPITI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Ai Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa e Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice, individuati anche come Dirigenti per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 spettano, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, i seguenti compiti:

- a) garantire l'osservanza del divieto;
- b) provvedere all'installazione e verificare nel tempo, anche tramite i soggetti incaricati, la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti in cui vige il divieto, nonché la correttezza delle indicazioni riportate. La segnaletica deve essere installata a norma di legge e secondo le linee di indirizzo definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA;
- c) individuare e designare i soggetti incaricati alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento e contestazione delle infrazioni. Tali soggetti possono essere identificati nei preposti alla sicurezza e/o in altre figure ritenute idonee. La nomina deve essere conferita con atto scritto attestante l'incarico ricevuto, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento. Il numero di soggetti designati per ogni struttura deve tener conto che tale ruolo sia ricoperto nell'intero orario di lavoro della struttura medesima. I soggetti designati non possono rifiutare l'incarico conferito, fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal medico competente aziendale. Nel caso di mancata individuazione e designazione dei soggetti accertatori, la funzione di vigilanza, accertamento e contestazione rimane in capo ai Responsabili di Struttura;
- d) garantire il percorso informativo e formativo permanente dei soggetti designati alla vigilanza, accertamento e contestazione.
- e) comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA (Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio) i nominativi dei soggetti di cui al punto c).

La responsabilità dei Dirigenti per la sicurezza, in merito alla sorveglianza sul rispetto del divieto di fumo, è estesa alle aree pertinenti costituite da corridoi di accesso, vie di fuga, scale di emergenza interne od esterne, ecc.

Qualora in uno stesso edificio o nella medesima area siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Dirigente per la sicurezza, e quindi vi sia la presenza di spazi in comune,

l'esercizio delle suddette funzioni, relativamente a tali aree comuni, è attribuito previo accordo tra i Dirigenti stessi.

ART. 8 - COORDINAMENTO ED INDIRIZZO

1. All'interno dell'Azienda le funzioni di riferimento e coordinamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo e su quant'altro previsto dalle vigenti norme in materia sono esercitate, in accordo con le linee di indirizzo stabilite dal Datore di Lavoro o suo delegato, dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA. Un tanto anche in considerazione dell'elevata incidenza del fumo di sigaretta tra le cause di incendio nelle strutture aziendali. I soggetti incaricati della vigilanza, accertamento e contestazione, appartenenti al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA, possono intervenire in tutte le strutture aziendali, anche in supporto ai dirigenti per la sicurezza. Gli stessi svolgono tale compito nell'ambito del proprio orario di Servizio, anche se programmato in orari diversi dai normali turni/orari di lavoro.
2. Il Dipartimento di Prevenzione, le Direzioni Mediche Ospedaliere, il Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo del Dipartimento delle Dipendenze, il Medico Competente e la SCMSA, ognuno per le proprie competenze, collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità Gestionale SGSA ed i Dirigenti Responsabili di Struttura aziendali al fine di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultino indispensabili a rendere e mantenere operativo il presente Regolamento.
3. I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (R.L.S.) di cui al D.lgs. 81/08 vengono informati nella fase di redazione del presente regolamento, che costituirà integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui agli art.li 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per il quale gli stessi rappresentanti verranno consultati ex art.50.
4. Si fa salvo l'obbligo, da parte dei lavoratori e dei preposti, ai sensi degli articoli 20 e 19 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di segnalare al Datore di Lavoro, anche per tramite dei loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), situazioni particolari o comportamenti contrari alle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART.9 - COMPITI DEI SOGGETTI INCARICATI DI VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO, ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI

1. I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni sono tenuti a:
 - a) partecipare ai momenti di informazione, formazione ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzate dall'Amministrazione;
 - b) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti in cui vige il divieto e segnalare ai dirigenti per la sicurezza eventuali anomalie riscontrate;

REGOLAMENTO

- c) vigilare sull'osservanza del divieto nei luoghi di rispettiva competenza segnalando ai dirigenti per la sicurezza particolari situazioni di inosservanza del divieto;
 - d) procedere alla contestazione delle infrazioni, alla loro verbalizzazione, ed alla irrogazione della sanzione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa in vigore;
 - e) trasmettere immediatamente copia del verbale di accertamento e contestazione alla Struttura di riferimento SSDPPAL SGSA.
2. I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo sono dotati di specifici tesserini di riconoscimento per l'esercizio della funzione.
 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i soggetti accertatori acquisiscono la qualifica di **Pubblico Ufficiale**.
 4. Si ricorda che le attività di accertamento e contestazione sul divieto di fumo nell'Azienda possono essere svolte, a norma di legge, da altri soggetti (Polizia Locale, Forze dell'ordine in genere, Dipartimento di Prevenzione ASUGI, ecc.), che possono comminare sanzioni sia ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART.10 - SANZIONI

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975, come modificato dall'art. 2 della Legge 448/2001, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191) In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

- per le eventuali trasgressioni commesse da parte di Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Alle violazioni delle disposizioni in materia ambientale (art.232-bis e 232-ter del D.Lgs 152/2006 s.m.i.) si applicano le sanzioni previste dall'art.255 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. come modificate dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»

- per i trasgressori che abbandonano mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 30,00 a € 150,00- se l'abbandono è di rifiuti prodotti da fumo la sanzione amministrativa

è aumentata fino al doppio.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'infrazione al divieto di fumo da parte di personale di questa Amministrazione, con inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente Regolamento, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, tenendo conto tuttavia dell'eventuale disponibilità dell'operatore sanzionato ad aderire a percorsi di disassuefazione, concordati anche con il Medico Competente. I Dirigenti applicano le sanzioni disciplinari secondo il principio di obbligatorietà e gradualità.

ART.11 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Nei casi di accertamento della violazione del divieto di fumo i soggetti accertatori procedono alla redazione del verbale di contestazione sulla base del modello allegato, parte integrante del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di fornire i propri dati e fosse impossibile identificarlo in altro modo (ad es. tramite il cartellino stampigliato sulla divisa), i soggetti accertatori sono tenuti a chiamare le forze dell'ordine o gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria preposti e competenti al fine di espletare tali accertamenti.
3. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale di contestazione dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale stesso la dicitura "Si rifiuta di firmare il verbale".
4. Dopo aver compilato il verbale di contestazione in tre copie, il verbalizzante dovrà:
 - a) Consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso il trasgressore si rifiuti di ritirare il verbale di contestazione dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale, la dicitura "si rifiuta di ritirare il verbale".
 - b) inoltrare la seconda copia del verbale alla Struttura Complessa Affari Generali, Legali ed Assicurazioni, o alla struttura amministrativa che a seguito del completamento della riorganizzazione aziendale verrà identificata con separato atto.
 - c) conservare la terza copia del verbale.
5. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Se non è stato possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di contestazione verrà notificato al trasgressore, nelle modalità previste dal Codice Civile, entro 90 giorni dall'accertamento, alla Struttura Complessa Affari Generali, Legali ed Assicurazioni o alla struttura amministrativa che a seguito del completamento della riorganizzazione aziendale verrà identificata con separato atto.
6. La Struttura Complessa Affari Generali, Legali ed Assicurazioni, o la struttura amministrativa che a seguito del completamento della riorganizzazione aziendale verrà identificata con separato atto, trasmette copia dei verbali e delle relative notifiche al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Unità gestionale SGSA, al Dipartimento di Prevenzione e, nel caso il trasgressore sia un dipendente, al Direttore della Struttura di appartenenza, per i rispettivi atti di competenza.

REGOLAMENTO

7. Il trasgressore potrà adempiere all' obbligazione pagando, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento (art. 7 L.R. 1/1984) la somma contestata o notificata cui vanno aggiunte le spese del procedimento (postali).
8. E' facoltà del trasgressore inviare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice al Dipartimento di Prevenzione (art. 8 L.R. 1/1984) che, sentito l'interessato ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento. In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

**ART.12 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI
ABBANDONO DI MOZZICONI**

L'accertamento e le contestazioni delle violazioni sul divieto di abbandono dei mozziconi sono effettuati dai dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale e dei Tecnici della Prevenzione che operano all'interno del Dipartimento di Prevenzione di ASUGI.

ART.13 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO

Nei locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di ASUGI, devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dal pittogramma, dalla relativa normativa di riferimento, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei soggetti cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e l'eventuale contestazione delle infrazioni, secondo le figure allegate al presente regolamento. Inoltre nelle aree esterne di pertinenza devono essere collocati appositi cartelli indicanti il divieto di gettare a terra, nelle acque e negli scarichi mozziconi di sigaretta come da figura allegata al presente regolamento.

All'ingresso delle pertinenze delle strutture devono essere installati idonei contenitori per lo spegnimento e raccolta dei mozziconi di sigaretta e cartellonistica come da figura allegata al presente regolamento.

A bordo degli automezzi di ASUGI devono essere affissi cartelli adesivi, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.

Nei Punti Blu, ove tecnicamente possibile, deve essere esposto materiale informativo sulla prevenzione dello specifico rischio, indicante anche i riferimenti dei Centri per la cura del Tabagismo.

ART.14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il trasgressore della normativa sul divieto di fumo ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore del Dipartimento di Prevenzione o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione di cui al punto precedente deve essere effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione, deve essere effettuato secondo una delle modalità sotto riportate, **specificando la causale "infrazione divieto fumo" e indicando il numero e la data del verbale di contestazione.**

- c/c postale n. 10347342 intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
- bonifico bancario Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT06D0306912344100000046103
SWIFT CODE/BIC: BCITITMM
- bonifico su conto corrente postale - IBAN IT 06 X 07601 02200 000010347342 intestato a Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

ART.15 - PROVENTI DELLE SANZIONI

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione alla normativa sul divieto di fumo, introitati dall'ASUGI nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono dalla stessa utilizzati per sostenere attività di promozione ed educazione sanitaria intese a realizzare le finalità previste dal "progetto regionale per l'eliminazione del consumo di tabacco da ogni struttura delle aziende sanitarie della Regione".

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme ambientali inerente l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sono introitati dalla Regione.

ART.16 - RUOLO DEGLI OPERATORI NELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ATTIVITÀ PROATTIVA

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un soggetto accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Dirigente avente compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Visto il ruolo educativo espresso dal comportamento degli operatori sanitari, l'ASUGI offre ai Dipendenti che decidono di smettere di fumare il trattamento di disassuefazione, da seguire all'interno della struttura aziendale, in orario di servizio.

A tal fine vi sarà la collaborazione e interdisciplinarietà tra il Dipartimento di Prevenzione, il Medico Competente e la Struttura complessa Dipendenze per la realizzazione di un percorso terapeutico di disassuefazione.

Ai fini della formazione e sensibilizzazione, l'Azienda organizza specifici percorsi formativi, facenti parte della formazione obbligatoria, rivolti a tutto il personale. La partecipazione a tali percorsi è funzionale allo svolgimento dei ruoli di dirigente per la sicurezza, preposto per la sicurezza e soggetto accertatore.

ART.17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e contestualmente vengono disapplicati i precedenti regolamenti in materia.

ART.18 - ARCHIVIAZIONE

L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete Intranet aziendale.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Verbale di accertamento
- Modulo di nomina dei soggetti accertatori
- Cartellino identificativo.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 08/10/2020 15:48:11

IMPRONTA: 1245A8CBB3ABDB35BD24C0A13DA3AA8FB528F73177F3322D5601C25D59B03F30
B528F73177F3322D5601C25D59B03F30C1D1E74C926496222C0210DF7AC5B8F7
C1D1E74C926496222C0210DF7AC5B8F7FEE7A19C55FE3B0E7C9A09C009EE8FC2
FEE7A19C55FE3B0E7C9A09C009EE8FC2E4CCD871B3F32E15E97BD715B70F55A4

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 08/10/2020 15:51:45

IMPRONTA: 3EC66303FB110578005FB95D5259BEC13FF9C2456C2FD12AF0F0E2DBD8047E6
13FF9C2456C2FD12AF0F0E2DBD8047E6C2CE838C5603BE73F77DDD26093D8E2B
C2CE838C5603BE73F77DDD26093D8E2B19275E76BB33A653F372C12EFC7B7CB1
19275E76BB33A653F372C12EFC7B7CB1FF021111177C25B20E575B033F334048

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 08/10/2020 16:40:42

IMPRONTA: 2FDBFCB4A02D524308EC4AB9F86A110D07C448BF2F3714D3BBF3F5C8A8258203
07C448BF2F3714D3BBF3F5C8A82582034CC01D5CD250522386C289F762D0AACD
4CC01D5CD250522386C289F762D0AACDCAE5605A1750252877A5C9CBB450BEBE
CAE5605A1750252877A5C9CBB450BEBEA01095C48639168FB7F9B47B4AD842C8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 08/10/2020 17:16:57

IMPRONTA: C60D150D2565582D786E04CC46E50E17544C3FD7E6F93891FB44615A49C091C8
544C3FD7E6F93891FB44615A49C091C8B51A9F2ACCB52A9D869DDA9FB790A63C
B51A9F2ACCB52A9D869DDA9FB790A63C1E9F1367CE41EB52ADBB9A66724BBA83
1E9F1367CE41EB52ADBB9A66724BBA83BB872F982F4720DED441C1358D58F05D